

Comune di VILLAR FOCCHIARDO

Via Conte Carroccio nº 30 – 10050, Villarfocchiardo (TO).

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

VERSIONE DEFINITIVA CONTRODEDOTTA

(Piano di Classificazione Acustica previgente approvato con D.C.C. n° 17 del 30/05/2005)

TERZA VARIANTE PARZIALE AL PRGC VIGENTE

Progetto Definitivo adottato con D.C.C. n° 42 del 29/11/2015

RELAZIONE DESCRITTIVA

13 Ottobre 2015

Proposta di P.C.A.	Adottato con deliberazione C.C. n 8 del 28 Aprile 2015			
Esecutività delibera	mmediatamente esecutiva			
Pubblicazione Progetto	Albo Pretorio dal 8 Maggio 2015 al 7 Giugno 2015			
Osservazioni	Dal 12 Giugno 2015 al 10 Ottobre 2015			
Controdeduzioni	12 Ottobre 2015			
Progetto Definitivo	Adottato con deliberazione C.C. n del			

ing. Alessandro Soffredini Tecnico competente in acustica ambientale D.D. 462 Via Circonvallazione, 9 - 10053 Bussoleno (TO) cell 349.3260352 alessandro.soffredini Tecnico competente in acustica ambientale D.D. 88 Via Circonvallazione, 2 - 10053 Bussoleno (TO) cell 347.2601198

II Sindaco	Il Responsabile del Procedimento	II Segretario Comunale

gabriella.soffredini@tiscali.it

INDICE

01 – INTRODUZIONE E SCOPO	3
02 – FINALITA' E OBIETTIVI DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	4
03 – FASI OPERATIVE E PROCEDURA DI APPROVAZIONE	5
04 – ZONE OMOGENEE	7
04 – VALORI LIMITE ASSOLUTI.	8
05 – ZONE PARTICOLARI	9
06 – FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI	10
07 – FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE	12
08 – AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, MOBILE, ALL'APERTO	13
09 – PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE.	13
10 – CRITERI ADOTTATI PER LA STESURA DELL'AGGIORNAMENTO DEL P.C.A.	14
11 – APPROFONDIMENTI SULLA FASE 0	15
12 – APPROFONDIMENTI SULLA FASE I	16
13 – APPROFONDIMENTI SULLA FASE II	19
14 – APPROFONDIMENTI SULLA FASE III	22
15 – APPROFONDIMENTI SULLA FASE IV	24
16 – CONTRODEDUZIONI	25
17 – NOTE CONCLUSIVE	26
ALLEGATI:	
Determinazione Dirigenziale tecnico competente	27

01 - INTRODUZIONE E SCOPO

Il vigente Piano Regolatore del Comune di Villar Focchiardo, è stato approvato dalla Regione Piemonte con **D.G.R. 27-7782** del 17 Dicembre 2007. Una prima variante parziale allo strumento urbanistico è stata approvata con D.C.C. n° 16 del 27 Giugno 2008. Ulteriori modifiche e affinamenti sono stati condotti con la seconda variante parziale approvata con D.C.C. n° 47 del 24 Novembre 2009.

Successivamente, al fine di migliorare ulteriormente lo strumento urbanistico si è dato avvio alla terza variante parziale che ha avuto approvazione definitiva con D.C.C. n° 42 del 29 Novembre 2014.

Relativamente agli adempimenti previsti dalla L.Q. 447/95, il Comune di Villar Focchiardo ha adottato un primo Piano di Classificazione Acustica del territorio con D.C.C. n° 17 del 30 Maggio 2005. Si evidenzia che tale classificazione acustica è basata su un P.R.G.C. più datato (rispetto a quello del 2007) con poligoni che possono aver subito delle modificazioni geometriche o normative.

Agli atti non risultano approvate varianti al Piano di Classificazione Acustica, né verifiche circa la compatibilità acustica delle variazioni apportate al Piano Regolatore nel corso degli anni.

In adempimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 4, della L.R. 52 del 20 ottobre 2000, il Piano di Classificazione Acustica del territorio deve essere aggiornato dopo l'approvazione di ogni variante allo strumento urbanistico. Si precisa che ogni progetto di variante deve altresì contenere una verifica di compatibilità acustica che valuti la congruità delle nuove previsioni urbanistiche con la classificazione acustica vigente.

Oggetto del presente incarico è la stesura della verifica di compatibilità acustica della terza variante parziale (già consegnata e approvata contestualmente al progetto definitivo della variante) nonché l'aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica in base ai contenuti della variante stessa.

La presente relazione riguarda quindi l'aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica del territorio di Villar Focchiardo, e si basa sugli strumenti urbanistici vigenti e sulle relative modifiche, in particolare:

- L'attuale Piano di Classificazione Acustica, utilizzato quale base informativa e di cui si provvede a produrre nuova restituzione grafica;
- le modifiche indotte dalla terza variante parziale al vigente P.R.G.C.;
- le eventuali modifiche da apportare alla classificazione acustica per recepire interamente o parzialmente le variazioni introdotte dall'adozione del nuovo P.R.G.C. e delle varianti parziali antecedenti;

Il presente aggiornamento tiene altresì conto dell'evoluzione normativa, in ambito di tutela dall'inquinamento acustico, dall'approvazione del Piano di Classificazione Acustica (D.C.C. n° 17 del

30 Maggio 2005) ad oggi, nonché di eventuali modifiche del territorio che evidenzino la necessità di revisione della classe acustica di una determinata porzione di territorio (specificatamente trattata in una delle varianti urbanistiche descritte precedentemente o tramite specifiche osservazioni). Al contrario, trattandosi di un aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica (e non di un piano ex-novo), non si procede, in linea generale, né all'analisi né ad eventuali modifiche di tutte le porzioni di territorio non soggette a variazione e per le quali viene confermata la classificazione vigente.

Il presente aggiornamento non tiene ovviamente conto di eventuali varianti al P.R.G.C. che all'atto della revisione della classificazione siano in itinere e non ufficialmente approvate e vigenti. Queste ultime saranno da recepire all'atto di una nuova revisione e/o aggiornamento del P.C.A.

02 - FINALITA' E OBIETTIVI DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.

La classificazione acustica del territorio, introdotta dall'art 2 dal **D.P.C.M. 01/03/1991** "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi ed ambienti esterni", è definita all'art. 6 della **L.Q. 447** del 26/10/95 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" come adempimento obbligatorio da parte dei Comuni al fine di regolamentare l'uso del territorio, attraverso la suddivisione in classi acustiche, con specifico riferimento alla tutela dal rumore per la popolazione residente. Ulteriore riferimento normativo è certamente la **Legge Regionale nº 52** del 20/10/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della L.Q. 447/95, ha provveduto a delineare le competenze amministrative e le funzioni di Regione, Province e Comuni in tema di classificazione acustica, definendo le linee guida generali e l'iter procedurale per l'approvazione della classificazione acustica stessa.

Le linee guida per la classificazione acustica, richiamate in forma generica nella Legge Regionale 52, sono state ulteriormente precisate dal punto di vista tecnico e operativo nella **D.G.R.** n° 85-3802 del 06/08/01 "Linee guida per la classificazione acustica del territorio" che ha provveduto a definire principi, metodologie e criteri per la redazione della classificazione acustica. Quest'ultimo riferimento normativo è stato ulteriormente rivisto con la **D.G.R.** n° 30-3354 del 11/04/06 "Rettifica delle linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio".

Il Piano di Classificazione Acustica suddivide quindi il territorio in zone omogenee secondo le sei classi di destinazione d'uso definite nella tabella A del **D.P.C.M. 14/11/97** "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" (attuativo dell'art. 3, comma 1, lettera a, della L.Q. 447/95).

Il Piano di Classificazione Acustica tiene conto della necessità di evitare accostamenti critici (aree contigue che differiscono per più di 5 dB (A)) mentre non tiene conto della presenza delle infrastrutture dei trasporti che vengono normate da specifici decreti.

Il Piano di Classificazione Acustica privilegia in generale ed in ogni caso dubbio le scelte più cautelative in materia di clima acustico, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di tutela previsti dalla L.Q. 447/95.

L'aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica è costituito dai seguenti elaborati:

- Tavola di Piano, FASE II: Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di Classificazione Acustica (Scala 1:5000);
- Tavola di Piano, Fase III: Omogenizzazione della Classificazione Acustica e individuazione delle aree destinate a spettacolo (Scala 1:5000);
- Tavola di Piano, Fase IV: Inserimento delle fasce "cuscinetto" e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti (Scala 1:5000);
- Relazione descrittiva.

03 - FASI OPERATIVE E PROCEDURA DI APPROVAZIONE.

Le linee guida della Regione Piemonte identificano le fasi progressive che portano alla formazione di un Piano di Classificazione Acustica:

- FASE 0 Acquisizione dei dati ambientali ed urbanistici: prima indagine del territorio, degli strumenti urbanistici e dei parametri ambientali, finalizzata all'elaborazione del Piano di Classificazione Acustica, effettuata tramite l'acquisizione dei dati cartografici e di altre documentazioni disponibili.
- FASE I Analisi delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C., determinazione delle corrispondenze tra classi di destinazione d'uso e classi acustiche ed elaborazione della bozza di Classificazione Acustica: predisposizione di una prima bozza di classificazione acustica ottenuta tramite l'attribuzione, ove possibile, di una delle classi acustiche definite dal D.P.C.M. 14/11/97 per ogni poligono del P.R.G.C., tenendo in considerazione le destinazioni d'uso del suolo previste dal P.R.G.C.
- FASE II Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di classificazione acustica: approfondimento sulle aree a cui non è stata attribuita una classe acustica univoca attraverso un'analisi territoriale "diretta". Si procede attraverso sopralluoghi finalizzati a determinare il reale utilizzo di quelle porzioni di territorio la cui destinazione d'uso non ha permesso l'identificazione di una corrispondente classe acustica secondo il D.P.C.M. 14/11/97. Un'attenzione particolare viene altresì rivolta alla verifica dei requisiti delle aree candidate alle classi I, V e VI. In questa fase vengono inoltre recepite le informazioni tecnico-politiche fornite dall'Amministrazione Comunale che integrano quelle derivanti dalla lettura del P.R.G.C. e dall'analisi territoriale.

- FASE III Omogenizzazione della Classificazione Acustica e individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto: perfezionamento della classificazione acustica tramite il processo di omogenizzazione in modo da evitare un'eccessiva parcellizzazione del Piano. Omogenizzare un'area con una o più aree attigue, di differente classe acustica, significa assegnare un'unica classe alla superficie risultante dall'unione delle aree. Il processo è condotto seguendo le linee guida Regionali che identificano nell'isolato l'unità territoriale di riferimento all'interno della quale compiere i processi di omogenizzazione (porzione di territorio delimitata da infrastrutture di trasporto lineari e/o da discontinuità geomorfologiche). Il processo di omogenizzazione è effettuato solo nel caso in cui il poligono di indagine ha una superficie inferiore ai 12000 metri quadrati. Nell'ambito di tale fase vengono individuate le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto.
- FASE IV Inserimento delle fasce "cuscinetto" e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti: definizione conclusiva della Classificazione Acustica tramite l'inserimento, ove possibile, delle fasce cuscinetto digradanti, di dimensioni pari ad almeno 50 metri e valori limite decrescenti di 5 dB (A) finalizzate al rispetto del divieto di accostamento critico. A conclusione del processo si procede inoltre ad indicare le fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti di cui all'art. 3, comma 2 del D.P.C.M. 14/11/97.

Per quanto concerne l'iter di approvazione del Piano di Classificazione Acustica si riportano nel seguito le indicazioni dell'art. 7 della Legge Regionale 52/00:

- 1. Il Comune avvia la procedura di approvazione della classificazione acustica trasmettendo alla Provincia ed ai Comuni limitrofi l'elaborato contenente la Proposta di Zonizzazione Acustica e, contestualmente, né da avviso tramite l'affissione all'albo pretorio per almeno trenta giorni, con l'indicazione dell'ufficio comunale in cui la proposta è disponibile all'esame da parte del pubblico. L'avvio della procedura viene reso noto anche tramite pubblicazione sul BUR. Entro i successivi sessanta giorni ogni soggetto interessato presenta al Comune ed alla Provincia proposte ed osservazioni.
- 2. Entro centoventi giorni dall'avvio della procedura, la Provincia ed i Comuni limitrofi possono avanzare rilievi e proposte.
- 3. Decorso il termine di cui al comma 2, il Comune adotta la classificazione acustica, tenendo conto delle osservazioni avanzate dal pubblico e recependo gli eventuali rilievi della Provincia e dei Comuni limitrofi, oppure motivando puntualmente il mancato recepimento.
- 4. Qualora insorga il conflitto tra Comuni limitrofi in merito alla zonizzazione di aree confinanti, la Provincia, esperito un tentativo di conciliazione e convocata, eventualmente, la conferenza dei servizi delle Amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da ultimo modificato dall'art. 2 della legge 16

- giugno 1998, n. 191, in caso di mancato accordo, adotta le opportune determinazioni, vincolanti per i Comuni.
- 5. Il Comune invia alla Regione, alla Provincia e all'A.R.P.A., copia del provvedimento definitivo di classificazione, completo di tutti gli elaborati, e provvede a dare notizia dell'avvenuta approvazione mediante avviso da pubblicarsi sul BUR e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.
- 6. Modifiche o revisioni della classificazione acustica sono adottate con la procedura di cui ai commi 1,2,3,4 e 5.

04 - ZONE OMOGENEE.

Le zone omogenee sono classificate secondo le classi di destinazione d'uso definite nella tabella A del D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore":

- CLASSE I aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
- CLASSE II aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
- CLASSE III aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
- CLASSE IV aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane
 interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata
 presenza di attività commerciali e uffici con presenza di attività artigianali; le aree in
 prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree
 con limitata presenza di piccole industrie.
- **CLASSE V aree prevalentemente industriali:** rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
- CLASSE VI aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

I limiti relativi alle zone omogenee vengono riportati al par. 04 della presente.

04 – VALORI LIMITE ASSOLUTI.

I valori limite delle zone omogenee sono definiti nel D.P.C.M. 14/11/97 e valgono rispettivamente:

Valori limite assoluti di emissione – Leq in dB(A): Valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento		
		Diurno (6:00-22:00)	Notturno (22:00-6:00)	
Classe I	Aree particolarmente protette	45	35	
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	50	40	
Classe III	Aree di tipo misto	55	45	
Classe IV	Aree di intensa attività umana	60	50	
Classe V	Aree prevalentemente industriali	65	55	
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	65	65	

Tab. 01 – Valori limite di emissione – Leqin dB(A).

Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A): Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

		Tempi di riferimento		
Classi di destinazione d'uso del territorio		Diurno (6:00-22:00)	Notturno (22:00-6:00)	
Classe I	Aree particolarmente protette	50	40	
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	55	45	
Classe III	Aree di tipo misto	60	50	
Classe IV	Aree di intensa attività umana	65	55	
Classe V	Aree prevalentemente industriali	70	60	
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	70	70	

Tab. 02 - Valori limite di immissione – Leq in dB(A).

Valori limite assoluti di qualità – Leq in dB(A): I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L.Q. 447/95.

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento		
		Diurno (6:00-22:00)	Notturno (22:00-6:00)	
Classe I	Aree particolarmente protette	47	37	
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	52	42	
Classe III	Aree di tipo misto	57	47	
Classe IV	Aree di intensa attività umana	62	52	
Classe V	Aree prevalentemente industriali	67	57	
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	70	70	

Tab. 03 - Valori limite di immissione – Leq in dB(A).

Ulteriori aspetti salienti del **D.P.C.M. 14/11/97** sono le definizioni relative al valore limite differenziale di immissione (art. 3) ed i valori di attenzione (art. 6). In particolar modo i valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

- se riferiti ad un'ora, i valori della tabella 03, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e 5 dB per il periodo notturno;
- se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella 03. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

Per quanto riguarda i valori limite di emissione ed immissione delle infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, il D.P.C.M. 14/11/97 specifica all'art. 5 che gli stessi "[...] saranno fissati con i rispettivi decreti attuativi, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome".

05 – ZONE PARTICOLARI.

Viene introdotta la definizione di zona particolare per tenere conto di alcune eccezioni normalmente presenti in un Piano di Classificazione Acustica. Nello specifico fanno parte di tale casistica le fasce cuscinetto nonché le fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti.

Le fasce cuscinetto sono porzioni di territorio non completamente urbanizzate, ricavate da una o più aree in accostamento critico: di norma tali aree sono delimitate da confini paralleli e distanti almeno 50 metri. Le fasce cuscinetto sono comunque classificate secondo le zone omogenee indicate al par. 04.

Le fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto vengono invece definite nei rispettivi decreti. In linea generale valgono le considerazioni riportate nel seguito:

- I valori limite assoluti definiti al par. 04 non si applicano alle emissioni rumorose prodotte dalle infrastrutture dei trasporti all'interno delle rispettive fasce di pertinenza;
- All'interno delle fasce di pertinenza, le sorgenti sonore diverse dalle infrastrutture di trasporto devono rispettare i limiti di immissione ed emissione cui al par. 04;
- I valori di attenzione non si applicano all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali (art. 6, comma 3 del D.P.C.M. 14/11/97).

06 - FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI.

Le fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto stradali vengono definite nell'art. 3 del **D.P.R. n° 142 del 30 marzo 2004** "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447".

Nel caso di fasce suddivise in due parti si dovrà considerare una prima parte più vicina all'infrastruttura denominata fascia A ed una seconda, più distante, denominata fascia B.

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza acustica si calcola a partire dal confine dell'infrastruttura preesistente.

<u>In applicazione a quanto stabilito dal D.P.R. 142/04, si provvede a definire i limite acustici per le infrastrutture di trasporto di tipo E e F.</u>

Si riporta nel seguito la tabella contenente i valori assoluti di immissione per le strade esistenti all'interno delle rispettive fasce di pertinenza (completata con i valori per le strade E e F).

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPO ACUSTICO (secondo norme CNR1980 e	AMPIEZZA FASCIA DI PERTINENZA [m]	LIMITI PER SCUOLE, OSPEDALI, CASE DI CURA E DI RIPOSO. [dB(A)]		LIMITI PER ALTRI RICETTORI [dB(A)]	
suuuj	direttiva PUT)	PERTINENZA [III]	DIURNO (6:00-22:00)	NOTTURNO (22:00-6:00)	DIURNO (6:00-22:00)	NOTTURNO (22:00-6:00)
		100 (fascia A)			70	60
A - Autostrada		150 (fascia B)	50	40	65	55
B -Extraurbana		100 (fascia A)			70	60
principale		150 (fascia B)	50	40	65	55
	Ca (strade a carreggiate separate	100 (fascia A)	50	40	70	60
C -Extraurbana	e tipo IV CNR 1980)	150 (fascia B)	50		65	55
secondaria	Cb (tutte le altre	100 (fascia A)	50		70	60
	strade extraurbane secondarie)	50 (fascia B)	50	40	65	55
D -Urbana di	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
scorrimento	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	strade urbane di 100 50	40	65	55	
E -Urbana di quartiere		30	50	40	60	50
F -Locale		30	50	40	60	50

Tab. 04-infrastrutture esistenti, valori limite di immissione – Leq in dB(A).

Con riferimento alla tabella 04 si evidenzia che per le scuole si considera esclusivamente il valore limite diurno.

Per quanto riguarda le strade di nuova realizzazione i valori limite e le relative fasce di pertinenza vengono riportati nella tabella seguente (completata con i valori per le strade E e F).

Strade di nuova rea	Strade di nuova realizzazione, fasce di pertinenza: valori limite di immissione – Leq in dB(A)					
TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	secondo codice della ACUSTICO (secondo		AMPIEZZA LIMITI PER SCUOLE, OSPEDA FASCIA DI CASE DI CURA E DI RIPOSO PERTINENZA [m] [dB(A)]		LIMITI PER ALTRI RICETTORI [dB(A)]	
	funz. e geom. per la costruzione di strade)		DIURNO (6:00-22:00)	NOTTURNO (22:00-6:00)	DIURNO (6:00-22:00)	NOTTURNO (22:00-6:00)
A - Autostrada		250	50	40	65	55
B -Extraurbana principale		250	50	40	65	55
C -Extraurbana	C1	250	50	40	65	55
secondaria	C2	150	50	40	65	55
D -Urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E -Urbana di quartiere		30	50	40	60	50
F -Locale		30	50	40	60	50

Tab. 05 - infrastrutture di nuova realizzazione, valori limite di immissione – Leg in dB(A).

Qualora i valori indicati in tabella 04, all'interno delle fasce di pertinenza, ed in tabella 02, al di fuori delle fasce di pertinenza, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- 35 dB (A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- 40 dB (A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- 45 dB (A) Leg diurno per le scuole.

Il rispetto dei precedenti limiti deve essere valutato al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento.

Ulteriori casistiche sono riportate nel D.P.R. 142/04, in particolare agli articoli 7 e 8.

★ Definizione dei Limiti Acustici per le strade di tipo E ed F

07 – FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE.

Le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto ferroviarie sono individuate ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. n° 459 del 18 novembre 1998: "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario". A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture di trasporto ferroviarie della larghezza di:

- m 250 per le infrastrutture esistenti (e loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 Km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B;
- m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore ai 250 Km/h.

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente.

All'interno delle rispettive fasce di pertinenza individuate devono essere rispettati i limiti riportati nella tabella seguente:

Infrastruttura ferroviaria, fasce di pertinenza: valori limite di immissione – Leq in dB(A)						
	INFRASTRUTTURE ESISTENTI E INFR. NUOVE CON V < 200 Km/h				INFR. NUOVE V > 200 Km/h	
TIPOLOGIA RICETTORE	FASCIA A (100 m)		FASCIA B (150 m)		FASCIA (250 m)	
	DIURNO (6:00-22:00)	NOTTURNO (22:00-6:00)	DIURNO (6:00-22:00)	NOTTURNO (22:00-6:00)	DIURNO (6:00-22:00)	NOTTURNO (22:00-6:00)
Scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.	50	40	50	40	50	40
Tutti gli altri ricettori.	70	60	65	55	65	55

Tab. 06 - infrastrutture ferroviarie, valori limite di immissione – Leq in dB(A).

Qualora i valori indicati in tabella 06, all'interno delle fasce di pertinenza, ed in tabella 02, al di fuori delle fasce di pertinenza, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- 35 dB (A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- 40 dB (A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;

• 45 dB (A) Leq diurno per le scuole.

Il rispetto dei precedenti limiti deve essere valutato al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento.

Ulteriori casistiche sono riportate nel D.P.R. 459/98 in particolare agli articoli 4 e 5.

08 – AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, MOBILE, ALL'APERTO

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) della L.R. 52/2000, il Piano di Classificazione Acustica individua le aree all'interno delle quali possono svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto.

La scelta delle aree adibite a manifestazioni temporanee viene condotta in modo da minimizzare il disagio per la popolazione residente nelle immediate vicinanze anche in relazione ad altri aspetti collegati alle manifestazioni (es. traffico indotto).

Le aree adibite a manifestazioni temporanee non possono essere individuate in prossimità di ospedali e case di cura, la vicinanza con scuole è ammissibile a patto che le manifestazioni vengano svolte non in concomitanza con l'orario scolastico.

La localizzazione di dette aree è parte integrante del Piano di Classificazione Acustica (FASE III) e va pertanto raccordata con gli altri strumenti urbanistici comunali.

Il Comune, nell'ambito del regolamento di cui all'art. 5, comma 5 della L.R. 52/2000 stabilisce regole per la gestione di queste aree e per le modalità di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività in oggetto.

Salvo quanto previsto da specifici regolamenti Comunali vigono i limiti definiti al par. 4.

09 - PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE.

Il Piano di Risanamento Acustico Comunale viene predisposto qualora, in fase di classificazione acustica delle zone già urbanizzate, a causa delle preesistenti destinazione d'uso del territorio, non sia possibile rispettare la disposizione di cui all'art. 6, comma 3, della L.R. 52/2000, così come nel caso di superamento dei valori di attenzione.

Il Piano di Risanamento Acustico Comunale è altresì adottato nel caso in cui l'Amministrazione intenda perseguire i valori di qualità.

Il Piano di Risanamento Acustico Comunale, redatto in conformità all'art. 7 della L.Q. 447/95, redatto da un Tecnico competente in acustica ambientale, viene predisposto entro 12 mesi dall'adozione del Piano di Classificazione Acustica o dalla verifica dei valori di attenzione.

Il Piano di Risanamento Acustico contiene:

- L'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi della Classificazione Acustica;
- L'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- L'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- La stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- Eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

10 – CRITERI ADOTTATI PER LA STESURA DELL'AGGIORNAMENTO DEL P.C.A.

Nel seguito si procede ad illustrare i criteri e la metodologia adottata per l'aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Villar Focchiardo.

Come anticipato precedentemente l'iter di aggiornamento è contestuale all'approvazione della terza variante parziale al P.R.G.C. da cui derivano i principale contributi; ulteriori variazioni nascono conseguentemente all'approvazione del P.R.G.C. del 2007 e successive varianti parziali, da aggiornamenti legislativi in ambito acustico nonché dalla correzione di eventuali errori rilevati sulla cartografia.

L'aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica è disegnato ex novo sulla Carta Tecnica Provinciale (edizione 2006) in scala 1:5.000 per l'azzonamento centrale e in scala 1:10.000 per le restanti parti, riportando fedelmente le aree che non hanno subito modificazione. Il software utilizzato per la restituzione grafica è riconducibile alla famiglia G.I.S. (Quantum Gis – Valmiera ver. 2.2.0) con supporto di ulteriori plugins dedicati.

Il territorio del Comune di Villar Focchiardo ha una superficie territoriale di oltre 25 Km² ed è caratterizzato dall'ampio dislivello altimetrico del proprio territorio (da un minimo di 340 m s.l.m. sino ad oltre 2.600 m s.l.m.) che si sviluppa dai piedi della valle fino all'interno del Parco Orsiera-Rocciavré. I confini del territorio comunale sono rispettivamente: la Dora Riparia verso Nord (Comuni di Borgone di Susa e parzialmente San Didero), il Parco Orsiera-Rocciavré verso Sud (Comune di Coazze), Il Comune di San Giorio di Susa verso Ovest e il Comune di Sant'Antonino di Susa verso Est.

Per una miglior comprensione del percorso che ha portato all'attuale stesura del Piano di Classificazione Acustica, si procede nei successivi paragrafi a suddividere le varie fasi procedurali, riportando interamente le scelte perseguite durante la stesura del Piano di Classificazione Acustica adottato nel 2005 ed illustrando i contributi specifici generati dal presente aggiornamento.

Per una lettura più agevole della documentazione le porzioni estrapolate dalla relazione descrittiva del Piano di Classificazione Acustica adottato nel 2005 verranno riportate in corsivo con

testo colorato di rosso, mentre i contributi specifici della variante avranno una formattazione normale.

11 - APPROFONDIMENTI SULLA FASE 0

Come anticipato precedentemente si riportano in rosso i contenuti (Fase 0) della relazione del Piano di classificazione acustica adottato nel 2005.

"Tali dati sono: cartografia su supporto informatico in scala opportuna (1:10.000, 1:5.000), PRGC indicante i confini comunali, le aree di destinazione d'uso del suolo, le relative norme tecniche di attuazione, le infrastrutture dei trasporti.

Sono state raccolte informazioni relative a: strutture scolastiche, strutture ospedaliere, case di cura e di riposo, beni archeologici, architettonici ed urbanistici, infrastrutture stradali, aree naturali protette, aree esclusivamente industriali, artigianali e commerciali, aree del territorio completamente urbanizzate per le quali la destinazione d'uso del PRGC non coincide con l'uso effettivo del territorio.

Il comune di Villarfocchiardo ha provveduto a fornire la seguente documentazione di riferimento per il lavoro:

- 1.—PRGC: Progetto territorio montano Tp 2.2 scala 1:5000; ←SI VEDA NOTA 1
- 2. PRGC: Progetto territorio urbanizzato concentrico Tp 2.3 scala 1:5000; ←SI VEDA NOTA 1
- 3. PRGC: Progetto territorio urbanizzato nuclei frazionari e lungo la SS 25 Tp 2.4 scala 1:5000;
- 4. Planimetria generale del territorio comunale scala 1:5000;
- 5. CTR regionale scala 1:10000;
- 6. NTA del PRGC; ←SI VEDA NOTA 1
- 7. PRGC Relazione tecnica progetto definitivo.

 SI VEDA NOTA 1

Il Geom. Conti, Tecnico del Comune di Villarfocchiardo, è la figura di riferimento per l'attività di assistenza ed informazione richiesta durante la fase di progettazione della proposta di zonizzazione acustica".

Note al testo riportato:

1. Il P.R.G.C. a cui fa riferimento la Classificazione Acustica del 2005 è stato sostituito con il P.R.G.C. adottato nel 2007 (vedi par. 01). Nel seguito si farà quindi riferimento al P.R.G.C. attualmente vigente coordinato con le modifiche delle varianti parziali adottate.

L'aggiornamento del Piano di Classificazione ha riguardato tematiche specifiche collegate alle variazioni apportate nel corso degli anni allo strumento urbanistico. Nello specifico sono stati utilizzati quale base informativa per la stesura del presente documento la seguente documentazione:

 Tavola del Piano Regolatore Generale in scala 1:5000 adottato nel 2007 coordinato con la seconda variante parziale;

- N.T.A. del P.R.G.C. adottato nel 2007 coordinato con la seconda variante parziale;
- Delimitazione del centro abitato ai fini del nuovo codice della strada;
- Tavole del Piano di Classificazione Acustica adottato nel 2005 (Fasi II, III e IV);
- Relazione descrittiva del Piano di Classificazione Acustica adottato nel 2005;
- Progetto preliminare della variante parziale al P.R.G.C. con relativi contributi specifici;
- Progetto definitivo della variante parziale al P.R.G.C. con relativi contributi specifici;
- Piano nazionale di contenimento e abbattimento del rumore redatto da A.N.A.S. con specifico riferimento alla S.S. 25 all'interno del territorio comunale di Villar Focchiardo.

Il Geom. Roberto Conti è il R.U.P. del progetto di aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica.

12 - APPROFONDIMENTI SULLA FASE I

Si riportano in rosso i contenuti (Fase I) della relazione del Piano di classificazione acustica adottato nel 2005. Eventuali revisioni vengono identificate immediatamente con testo barrato e successivamente si procede a descrivere le motivazioni legate all'aggiornamento.

"Vista la presenza della Comunità Montana Bassa Val Susa e Val Cenischia come Ente proponente per realizzazione delle fasi 0 e 1 della classificazione acustica sul proprio territorio, le aree interessate da discontinuità acustiche in corrispondenza dei confini comunali superiori a 2 classi (così come definito dai Criteri per la classificazione acustica del territorio (L.R. 52/2000, Art. 3, comma 3, lett. A), vista inoltre la funzione di tale Ente come atto a derimere eventuali conflittualità, si valuterà la possibilità di mitigare eventuali impatti già in fase I.

Nella FASE I, si procede all'elaborazione della bozza di zonizzazione acustica del territorio comunale e a tal fine è necessario compiere l'analisi delle diverse destinazioni d'uso del suolo del PRGC al fine di individuare una connessione diretta con le definizioni delle classi acustiche del DPCM 14/11/1997. In questo modo si perviene ad assegnare una classe acustica, o una variabilità acustica, per ogni destinazione d'uso dei poligoni del PRGC.

Dall'analisi delle norme tecniche di attuazione del PRGC si individuano nel territorio comunale varie zone che si differenziano per la loro destinazione.

- Aree di tipo A Residenziale storico: sono le parti del territorio interessate dall'agglomerato urbano di più vecchio impianto da salvaguardare, recuperare, valorizzare, comprese le aree circostanti;
- 2. **Aree residenziali di tipo B (Aree di completamento):** si tratta di parti del territorio edificate in epoca più recente rispetto alle aree A;
- 3. **Aree residenziali di tipo C (Aree di espansione):** si tratta di parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, a bassa densità;
- 4. **Aree produttive di tipo D (Industriali, artigianali e commerciali):** aree parte del territorio destinate ad insediamenti per impianti industriali, artigianali o ad essi assimilati. Possono essere esistenti o di nuovo impianto;

- 5. **Aree con destinazione d'uso agricola e forestale di tipo E**: aree destinate ad usi agricoli e forestali;
- 6. **Aree per servizi tipo S:** si tratta di aree in cui insistono servizi pubblici, per l'istruzione, per le attrezzature di interesse comune, per i parcheggi, etc.

Le destinazioni d'uso proprie e/o ammesse per ognuna di tali aree sono riportate, in modo approfondito, nella tabella in allegato, oltre al risultato dell'analisi dettagliata delle Norme Tecniche di attuazione per ciascuna tipologia di area.

Sulla base di questa analisi si sono determinate le corrispondenze tra le categorie omogenee d'uso del suolo e le classi acustiche, ai sensi del DPCM 14/11/1997.

Per i casi in cui non è stato possibile determinare una classe acustica univoca, si è determinato un intervallo di variabilità, rimandandone alle fasi successive una determinazione.

In questa prima fase non si è tenuto conto delle infrastrutture dei trasporti, né stradali, né ferroviarie, pertanto l'attribuzione delle classi o dell'intervallo di variabilità tra classi acustiche, avviene tenendo conto soltanto delle destinazioni d'uso dei poligoni del PRGC.

La zonizzazione acustica deve interessare l'intero territorio comunale, incluse le aree adiacenti alle infrastrutture, nelle quali verranno poi sovrapposte le fasce di pertinenza delle infrastrutture stesse, ai sensi della LQ n447/95, art. 3, comma 2 e dei successivi decreti attuativi.

- I poligoni classificati come A, Residenziale storico, sono stati inseriti in un intervallo acustico compreso tra la classe I e la classe II;
- Gli altri poligoni a destinazione residenziale, ovvero poligoni residenziali di completamento (B) e residenziali di espansione (C) sono stati inseriti in classe II, sin dalla fase I, in quanto un sopralluogo preliminare e l'analisi delle NTA hanno consentito di individuare come unica vocazione di tali poligoni quella residenziale, con dei servizi del tutto asserviti a tale funzione: queste caratteristiche coincidono perfettamente con la definizione della classe acustica II;
- Per quanto riguarda le aree a destinazione d'uso produttiva, sia quelle per impianti esistenti (De) e sia quelle per insediamenti di nuovo impianto (Di) sono stati inseriti in un intervallo acustico compreso tra la classe III e la classe V. Successivamente sopralluoghi mirati, volti alla identificazione dell'effettivo utilizzo del suolo, consentiranno l'assegnazione di una classe univoca;
- Le aree agricole sono comprese in un range acustico compreso tra la classe I e la classe III: in classe I verranno inseriti i territori montani, al di sopra dei 2000 m slm (Convenzione delle Alpi), i territori in area di competenza del Parco Orsiera-Rocciavrè mentre la classe III equivale a terreni agricoli utilizzati per colture intensive, soprattutto di fondovalle. Un'attenzione particolare è stata rivolta alle aree agricole che rientrano nelle fasce di pertinenza fluviale: in tal caso la fascia fluviale A può corrispondere, sulla base delle attività in essa consentite, ad una classe I qualora l'Amministrazione Comunale decida per l'istituzione di un parco fluviale, mentre la fascia B, in cui è consentito l'utilizzo agricolo corrisponde alla classe III. La fascia fluviale C non comporta alcun tipo di restrizione;

- Le aree a servizi sono stati classificati sulla base della tipologia del servizio: sopralluoghi mirati consentiranno di valutare la possibilità di adeguare la classe acustica alle specificità che si potrebbero presentare nel corso dell'analisi;
- Le strutture scolastiche sono state inserite in classe I sin dalla fase I, come anche gli altri ricettori ritenuti sensibili (Parco Orsiera e frazioni comprese in esso, Cimitero, etc)

La fase I è rappresentata sul supporto cartografico in allegato."

Come anticipato precedentemente, il Comune di Villar Focchiardo ha adottato un nuovo P.R.G.C. nel 2007. Pertanto rispetto al testo riportato si riscontrano forme diverse dei poligoni nonché una destinazione d'uso delle aree in alcuni casi modificati.

Relativamente alle forme dei poligoni si evidenzia che il P.R.G.C. del 2007 riporta in alcune situazioni appositi tratteggi denominati in legenda "Linee di demarcazione classi acustiche" per evidenziare la non perfetta corrispondenza dei poligoni. In merito a tale aspetto si sottolinea che il presente aggiornamento provvede a correggere tale anomalia, facendo sempre riferimento ai poligoni del P.R.G.C. vigente.

In linea generale l'approccio metodologico adottato per l'attribuzione delle classi acustiche viene condiviso e confermato. Unica differenza apportata sull'intervallo di variabilità delle classi acustiche riguarda i poligoni residenziali, non appartenenti al centro storico, definiti nel nuovo P.R.G.C. come: residenziali di recupero, di completamento e di nuovo impianto. Per questa categoria di poligoni viene ora attribuito un intervallo di variabilità più ampio, tra la classe I e la classe III, motivato dalle modificazioni insorte sul territorio nel corso degli anni.

Si riporta nel seguito intervallo di variabilità delle classi acustiche attribuito alle classi di destinazione d'uso definite nel nuovo P.R.G.C.

RIF.	CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO	INT. CLASSI ACUSTICHE		
Α	Aree di messa a coltura	1 - 111		
Ар	Aree a pascolo	1-11		
Ab	Aree a bosco	1-11		
Ac	Aree a bosco di castagni	I-II		
Na	Nuclei agricoli	1-111		
Ra	Centro Storico	I-II		
Rbm	Aree residenziali di recupero	11-111		
Rbm1	Lotti liberi II-III			
Rc	Aree residenziali di completamento I-III			
Rn	Aree residenziali di nuovo impianto II-III			
Ri	Residenziale in area impropria I-III			
Pb	Aree produttive esistenti	III-V		
Pc	Aree produttive di completamento	III-V		
Pe	Produzione estrattiva	III-V		
Pi	Aree produttive in zona impropria	III-V		
Tb	Terziario esistente	11-111		
Tr	Terziario turistico ricettivo	11-111		
S	Servizi pubblici esistenti o in progetto	1-111		

Tab. 07 – Classi di destinazione d'uso.

13 – APPROFONDIMENTI SULLA FASE II

Nel seguito si riportano in rosso i contenuti (Fase II) della relazione del Piano di classificazione acustica adottato nel 2004.

"Le classi acustiche definite dal DPCM 14/11/1997 in corrispondenza delle destinazioni d'uso del PRGC, per piccole realtà rurali, caratterizzate da densità abitative piuttosto scarse, impongono la scelta di una linea di attività che, da un lato è standardizzata a livello regionale, sulla base delle Linea Guida emanate, e dall'altro richiede un'interpretazione volta al migliore adattamento della norma sulla realtà territoriale oggetto di analisi.

Questo tipo di criticità si riscontra in particolare quando, terminata la fase I, si deve provvedere all'assegnazione univoca di una classe acustica, per ogni poligono del PRGC.

A tal fine, è necessaria l'effettuazione di sopralluoghi, con la finalità di verificare la destinazione d'uso del territorio e le attività svolte in ciascun poligono del PRGC.

Vista la carenza di bibliografia inerente la tipologia territoriale in esame (la quasi totalità degli interventi sinora svolti e documentati sono riferiti ad una tipologia di territorio urbano) e vista la collaborazione sperimentale tra territorio e Politecnico di Torino, si ritiene opportuno effettuare dei monitoraggi acustici al fine di accertare l'effettiva appartenenza dei poligoni individuati alla classe acustica ipotizzata.

I sopralluoghi sono stati programmati in modo tale da "coprire" la quasi totalità del territorio comunale, in tali punti sono state effettuate le misure fonometriche atte a caratterizzare il clima acustico.

Sulla base di questi risultati, oltre alle osservazioni derivate durante lo svolgimento dei sopralluoghi, si è elaborata la Fase II del progetto, ovvero l'assegnazione di una classe acustica univoca per ogni poligono.

I criteri di assegnazione delle classi acustiche derivano da metodologie di tipo "qualitativo", ovvero partendo dall'analisi delle N.T.A. attraverso l'osservazione diretta dei poligoni, alla verifica dell'effettiva destinazione d'uso, ed al riscontro strumentale della realtà a fronte di una classe acustica ipotizzata.

Tale fase è stata elaborata anche avvalendosi della collaborazione del tecnico comunale, il Geom Conti.

E' necessario fare alcune considerazioni:

- Le aree di tipo A, ovvero quella parte di territorio comunale interessata dall'agglomerato urbano di più vecchio impianto, e che per questo riveste carattere storico ed artistico, da salvaguardare, recuperare, valorizzare sono state inserite nella classe acustica di protezione, ovvero in classe I;
- Le aree di tipo B, ovvero le parti di territorio edificate in epoca più recente, sono insediamenti esclusivamente residenziali, ove la presenza di alcuni servizi è del tutto asservita alla funzione residenziale: tali aree sono del tutto compatibili con la classe II;
- Analoghe considerazioni valgono per le aree di tipo C, ovvero per quelle parti di territorio destinate a nuovi complessi insediativi, alle quali viene pertanto assegnata la classe II;

- Le aree di tipo D, ovvero quelle parti del territorio destinate ad insediamenti per impianti industriali, artigianali e commerciali, esistenti o di nuovo impianto, sono stati ritenuti compatibili con la classe IV, sia per le modeste dimensioni che per le caratteristiche prevalentemente commerciali artigianali e di asservimento alla viabilità principale, caratterizzata dalla SS25. Non sono state riscontrate aree con tipologie rispondenti alle caratteristiche delle classi V e VI;
- Le aree destinate ai servizi vengono classificate sulla base della tipologia dei servizi: la classe I è stata assegnata a scuole, cimitero e chiese, le aree verdi sono state ritenute compatibili con la classe II. I parcheggi, verificato l'effettivo asservimento all'area di appartenenza, ne hanno assunto la medesima classe acustica.
- Le aree di tipo E, ovvero quelle parti di territorio destinate ad usi agricoli e forestali, sono state classificate a sequito di sopralluoghi, atti a identificarne l'effettivo utilizzo. In particolare, l'area agricola E1, che rappresenta le parti di territorio situate lungo le sponde del fiume Dora e del Torrente Gravio, i quali costituiscono le porzioni di territorio ove i manifestano caratteri di esondabilità fluviale, fino ad essere considerate fasce di pertinenza fluviali: tali caratteristiche escludono lo sfruttamento agricolo di tipo intensivo e sono state pertanto ritenute compatibili con la classe acustica II. L'area agricola denominata E2 è stata inserita in classe II, per il suo completo asservimento alla funzione residenziale e per le attività in esse consentite, ovvero attività vinicole ed orticolari a carattere familiare. L'area E3 risulta dalla sua definizione ovvero "area destinata ad attività di tipo agro-turistiche,..., con particolare riferimento all'agricoltura montana e di produzione e sfruttamento del castagno, attività di promozione turistica ed ambientale...", compatibile con la classe II. L'area E4 è stata collocata in classe III verso il confine in quanto terreno idoneo all'attività agricola. L'area E5 dopo attenti sopralluoghi, è stata classificata sulla base delle effettive caratteristiche geomorfologiche e di fruizione delle varie parti che la compongono: la parte situata ad ovest dell'abitato di Villarfocchiardo e compresa tra la SS 24 e l'area montana, viene inserita in classe II, in quanto si tratta di un'area che non presenta le potenzialità per uno sfruttamento agricolo di tipo intensivo, trattandosi di un'area di conoide e non pianeggiante. L'area di fronte a quest'ultima, a sud della SS 24 viene ritenuta compatibile con la classe III. La parte di E5 costituita da porzioni di territorio nelle quali vi è la potenzialità di sviluppare attività agricola, anche di tipo intensivo, in particolare quelle situate verso il confine di Sant'Antonino di Susa, sono state inserite in classe III. Le parti di E5 interne a poligoni residenziali, vengono inseriti in classe II, verificato attraverso sopralluoghi l'assenza potenziale di attività agricola di tipo intensivo. L'aera E6 che comprende la parti di territorio montano e che comprende alcuni beni di valore storico (Certosa di Monte S.Benedetto e Certosa di Banda, oltre al Parco Orsiera-Rocciavrè) è stata inserita in classe I."

Le considerazione riportate, utilizzate per la stesura originaria del Piano di Classificazione Acustica vengono mantenute inalterate a meno di quelle aree che hanno subito una forma del poligono o una destinazione d'uso differente e che vengono quindi aggiornate.

Nel seguito si riporta l'elenco delle principali modifiche apportate con breve descrizione delle motivazioni che hanno attributo la classe acustica corrispondente:

- Poligono 429, Confine Nord-Ovest, S.P. n° 24 / Via Antica di Francia: Viene aggiornata la forma dei poligoni in base al P.R.G.C. vigente mantenendo inalterate le classi acustiche già attribuite;
- Poligono 349, Confine Nord, in prossimità di A32 e Dora Riparia: Utilizzando i poligoni del P.R.G.C. viene meno una porzione di fascia fluviale in classe II verso il territorio del Comune di Borgone. L'attribuzione della classe III all'intero poligono non genera comunque accostamenti critici;
- Poligono 86, Confine Nord-Est, S.S. n°25 Aree Produttive: Vista la destinazione dell'area quale "Produttivo di Completamento" si provvede ad attribuire la classe IV al poligono (tale scelta è compatibile con le aree adiacenti).
- Poligoni 87, 115, Confine Nord-Est, S.S. n° 25 / Strada Privata del Biancone: Le aree residenziali vengono declassate dalla classe II alla classe III. La modifica è effettuata considerando il completamento delle aree produttive ante-stanti, nonché la prevalenza sull'isolato di riferimento di un'area agricola ad uso intensivo;
- Poligoni 34, 318, 325, 136, 132, 137, 133, 135, 131, 134, 42, 161, 160, Confine Nord-Est, S.S. n° 25 / Via Chiesali: Considerando la presenza di un produttivo all'interno dell'isolato di riferimento e viste le considerazione già effettuate in merito all'area produttiva antestante si è ritenuto di declassare i poligoni dalla classe II alla classe III; per contro viene mantenuta la classe II al poligono 232 quale area di rispetto ambientale.
- Poligoni 9, 83, 127, 407, Confine Nord-Est, S.S. n° 25 / Via Chiesali: Analoghe considerazioni per questo isolato, collocato nelle immediate vicinanze dell'area produttiva già citata, che contiene al suo interno un fabbricato ad uso terziario che per dimensione non è considerabile "afferente alla stessa" secondo le indicazioni delle linee guida regionali;
- Poligono 324, Confine Nord, incrocio S.S. n° 25 / S.P. n° 24: Il poligono verso la S.S. n° 25, in classe III, ha forma leggermente differente e conforme al P.R.G.C. vigente;
- Poligoni 352, 358, 357, 170, 218, 215, 258, 379, Centro, Borgata Baratte: Considerata l'assenza di edifici di "Centro Storico" e la presenza di un'area boschiva in prossimità dell'abitato si è ritenuto preferibile ricollocare l'intero isolato in classe II.
- Poligoni 422, 423, 424, Centro, Via Dante Alighieri / Via Fratelli Rumiano: Seguendo i poligoni del P.R.G.C. si ricolloca l'intero isolato in classe II (prima la porzione a sud era in classe I). Tale scelta appare ragionevole in virtù del fatto che l'isolato non contiene al suo interno edifici di Centro Storico;
- Poligono 427, Centro, Via Gialetta / Via Cappella delle Vigne: Seguendo i poligoni del P.R.G.C. viene correttamente individuata l'area pertinenziale all'edificio scolastico (scuola elementare) e collocata quindi in classe I;
- Poligoni 213, 231, Centro, Via Copotti: Trattasi di un ampia area che il Piano di Classificazione Acustica collocava in classe III. Seguendo le perimetrazioni dei poligoni nonché la classe di destinazione d'uso attualmente vigente (Aree di Rispetto Ambientale) si

- declassa l'intera area in classe II. Tale scelta è per di più motivata dal fatto che vari sopralluoghi mirati non hanno evidenziato uno sfruttamento intensivo delle aree;
- Poligoni 262, 381, 229, 204, 4, 200, Centro, Borgata Comba: Si provvede ad aggiornare l'area seguendo i poligoni del P.R.G.C. e attribuendo all'intera area la classe II.

Numerose altre modifiche non sostanziali riguardano la conformazione dei poligoni derivanti sia dal vigente P.R.G.C. sia da semplici aggiornamenti cartografici.

14 - APPROFONDIMENTI SULLA FASE III

Si riportano in rosso i contenuti (Fase III) della relazione del Piano di classificazione acustica adottato nel 2005. Eventuali revisioni vengono identificate immediatamente con testo barrato e successivamente si procede a descrivere le motivazioni legate all'aggiornamento.

"La fase III consiste nella procedura di omogeneizzazione della classificazione acustica, e nell'individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto, così come descritto nel precedente paragrafo 2.1.5.

Si sono considerati gli edifici scolastici, inseriti in classe I, e come tali non omogeneizzabili: tutti i ricettori definiti critici dal PRGC, e verificati come tali, non sono stati omogeneizzati (scuole, cimiteri, insediamenti di interesse storico,...).

Le aree di tipo produttivo Di2, De4, De2, De3, De5, De6, De7, De8 e De9 dalla classe IV vengono omogenizzate in classe III, ovvero nella classe dell'area agricola circostante E5.

I poligoni Di1 e De1 restano in classe IV in quanto presentano una superficie complessivamente maggiore di 12.000 mq.

Sono state altresì individuate le aree del territorio comunale destinate a manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere temporaneo, mobile oppure all'aperto: tali aree, visualizzate sulla cartografia con asterisco, sono zone a servizi, inserite in classe II nella classificazione acustica del territorio.

Tali aree, per l'orario e la tipologia di manifestazioni sono state ritenute compatibili con i ricettori adiacenti.

Infine, in relazione al regolamento riguardante pubblico spettacolo si rimanda al regolamento comunale, ricordando come eventuali integrazioni ed evoluzioni sui limiti che garantiscono l'impatto acustico debbano essere sempre dettati sulla scorta di quanto determinato dalla presente zonizzazione acustica".

La procedura di omogeneizzazione della classificazione acustica ha comportato le seguenti modificazioni sui poligoni:

 Poligono 81, Confine Nord-Est, Incrocio S.S. n° 25 / S.P. n° 24: L'area produttiva collocata nella fase II in classe IV viene omegeneizzata in classe III in quanto le sue dimensioni sono inferiori ai 12.000 mg;

- Poligoni 85 e 98, Confine Nord-Est, S.S. n° 25 / Via Suisse: Considerata la presenza del poligono produttivo di completamento non risulta più necessario procedere alla omogeneizzazione di queste aree che mantengono quindi la classe IV;
- Poligoni 117 e 118, Nord-Est, Via Copotti / Strada del Biancone: Il poligono produttivo inizialmente collocato in classe IV viene omogeneizzato in classe III in quanto di dimensione inferiore ai 12.000 mg;
- Poligono 235, Centro, Via Dante Alighieri / Via di Mezzo: L'area a servizi, inizialmente collocata in classe III, viene omogeneizzata in classe II in quanto di dimensioni inferiori a 12.000 mq;
- Poligoni 174 e 177, Centro, Via Chiaberto / Via Conte Carroccio: Si tratta di due poligoni di tipo residenziale che vengono omogeneizzati in classe I in quanto la percentuale di classe I all'interno dell'isolato risulta maggiore del 70% (in ogni caso non si raggiungerebbe il limite dei 12.000 mg);
- Poligono 181, Centro, Via Conte Carroccio / Via Gialetta: Il Poligono in classe I, pur non avendo una superficie di 12.000 non viene omogeneizzato in quanto, seguendo le linee guida regionali, i poligoni di classe I non vengono mai omogeneizzati;
- Poligoni 41 e 144, Centro, Via Chiapinetto / Via Umberto I: L'isolato di competenza è
 caratterizzato da un mix di poligoni in classe II e di poligoni in classe II. I poligoni hanno
 superficie inferiore a 12.000 mq; tuttavia, non raggiungendo il limite del 70% indicato nelle
 linee guida regionali si è lasciata invariata la classificazione, senza procedere a
 omogeneizzazione;
- Poligono 249, Confine Est, Via Copotti: Si tratta di un piccolo poligono inizialmente collocato in classe II che viene omogeneizzato con l'area circostante in classe III.

Per quanto riguarda l'identificazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto, si identificano come idonee le seguenti aree:

- Area del Polifunzionale in Via Cappella delle Vigne (non in concomitanza con l'attività scolastica)
- Centro Anziani in Via Roma;
- Cascina Roland sulla S.S.P. n°24;
- Area Concentti nei pressi del campo sportivo sulla S.S.P. n° 24;
- Parco Fabrizio De Andrè sulla S.P. n° 201.

Ulteriori aree potranno essere definite tramite l'adozione di specifici regolamenti (secondo l'art. 5, comma 5, della L.R. 52/2000). Si rimanda a quanto già indicato al par. 8 (ultimi due capoversi) in merito alla regolamentazione per l'uso di dette aree.

15 – APPROFONDIMENTI SULLA FASE IV

Si riportano in rosso i contenuti (Fase IV) della relazione del Piano di classificazione acustica adottato nel 2004. Eventuali revisioni vengono identificate immediatamente con testo barrato e successivamente si procede a descrivere le motivazioni legate all'aggiornamento.

"Tale fase consiste nell'inserimento delle fasce cuscinetto e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti, secondo le procedure descritte nel paragrafo 2.1.6.

In merito all'inserimento delle fasce cuscinetto valgono le seguenti osservazioni:

Si rileva un accostamento critico tra le aree De1 e Di1 in classe IV e l'area B circostante, in classe II, il quale non è risolvibile in quanto la fascia cuscinetto in classe III da inserire in De1 e Di1 occuperebbe una superficie maggiore del 50% delle rispettive aree.

Non si rilevano ulteriori accostamenti critici.

Il Comune di VILLARFOCCHIARDO, infine, non è attraversato da alcuna infrastruttura di trasporto che richiede l'inserimento di una fascia di pertinenza."

Come riportato nel testo, il territorio del Comune di Villar Focchiardo non è direttamente attraversato dalla linea Torino-Modane; tuttavia le fasce dell'infrastruttura possono ricadere sul territorio comunale e pertanto, si provvederà ad identificare le fasce di pertinenza, a partire dalla mezzeria dei binari e suddivise in fascia A (i primi 100 m) e fascia B (i successivi 150 m) così come previsto dal DPR 459/98 e dalla successiva LR 52/2000.

Quale aggiornamento normativo, si procede inoltre ad individuare le fasce di pertinenza ed i relativi limiti delle infrastrutture dei trasporti secondo quanto stabilito dal D.P.R. 142/04.

Il Comune di Villar Focchiardo non possiede un Piano Urbano del Traffico.

Le fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali ed i relativi limiti sono riportati al par. 6 della presente. Si è provveduto a completare la tabella dei limiti acustici per le strade di tipo E "Strada urbana di quartiere" e di tipo F "Strada locale" sia per le infrastrutture esistenti che per quelle di nuova realizzazione. Tale disposizione deriva dal D.P.R. 142 stesso che fornisce i limiti per tutte le tipologie di strade ad eccezione del tipo E e F per i quali riporta: "Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995".

Ai fini di una miglior leggibilità dell'elaborato grafico non si è provveduto a riportare le fasce di pertinenza stradali per tutte le tipologie di strade limitandosi alle seguenti infrastrutture:

- L'autostrada A32 Torino Bardonecchia (**Tipo A** della tab. 4);
- La S.S.P. 24 (**Sottotipo Ca** della tab. 4);
- La S.S. 25 (Sottotipo Ca della tab. 4).

Ovviamente, anche se non direttamente riportate sull'elaborato grafico, tutte infrastrutture stradali (comprese le strade locali nonché le strade di quartiere) sono dotate di fascia di pertinenza e limiti acustici così come definiti in tab. 4.

La classificazione delle strade nonché la scelta dei limiti è fatta in assenza di uno studio sulla mobilità o di un P.U.T.. Pertanto è facoltà dell'Amministrazione Comunale eseguire aggiornamenti sia in merito alla classificazione sia relativamente ai limiti acustici per tutte le strade di competenza.

Infine si evidenzia che permangono gli accostamenti critici già presenti nella prima stesura del Piano di Classificazione Acustica mentre viene risolto un'accostamento critico, generato dalle modifiche introdotte dalle controdeduzioni, attraverso la previsione di una fascia cuscinetto.

16 - CONTRODEDUZIONI

La proposta di aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica è stata pubblicata dal 8 Maggio 2015 al 7 Giugno 2015. Dal 12 Giugno 2015 si è aperto il conteggio dei giorni utili per la presentazione di eventuali osservazioni. Il 10 Ottobre 2015 sono scaduti i termini utili anche per Provincia e Comuni limitrofi per presentare eventuali osservazioni.

Nel seguito si riportano le osservazioni pervenute con le relative controdeduzioni che diventano parte integrante della presente versione definitiva:

OSSERVAZIONE 1, Prot. 2481 del 18/06/2015: AREA ADIBITA A ESCAVAZIONE E FRANTUMAZIONE IN REGIONE PIANVERSO n° 6 "[...] Tale area è classificata del PRGC vigente (Variante Generale) ai sensi della L.R. n. 56/77 e s.m.i., approvato con D.G.R. 17/12/2007 n. 27-7782, oltre alle successive varianti parziali (la più recente è la III Variante parziale approvata con Delibarazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29/11/2014), come Pe - Produzione estrattiva, di cui all'Art. 22/13 del PRGC. [...] Il Piano di zonizzazione acustica vigente classifica tale area in Classe III [...]. Tale classificazione risulta non coerente con l'attività di cava svolta e consentita dal PRGC. Si richiede, pertanto, che venga risolta tale incongruità e che l'area di cava "Pe" venga classificata in Classe V [...].".

CONTRODEDUZIONE: L'osservazione presentata appare ragionevole e si ritiene congruo perseguire una modifica della classificazione acustica dell'area. Tale modifica deve però tenere conto della presenza di alcuni ricettori nell'intorno nonché del confine con il Comune di Borgone di Susa. A seguito delle analisi condotte sulle aree limitrofe vengono apportate le seguenti modifiche:

 Il poligono 438 caratterizzante l'area produttiva estrattiva viene ora posto in classe IV, in modo da evitare accostamenti critici verso il Comune di Borgone di Susa (le aree oltre la Dora Riparia sono classificate in classe III). Nella fase 4 viene inserita una fascia cuscinetto verso la S.S.P. 24 in modo da evitare l'accostamento critico verso i terreni posti in classe II. Ulteriori revisioni del poligono potranno essere valutate all'atto di un nuovo aggiornamento dello strumento urbanistico.


• I poligoni 239, 319, 327 e 429 posti verso il confine con il Comune di San Giorio di Susa, attualmente collocati in classe II, vengono declassati in classe III al fine di evitare accostamenti critici. Tale operazione appare congrua coniderato l'uso dei terreni per l'attività agricola;

17 - NOTE CONCLUSIVE

In concomitanza con la stesura della terza variante parziale, è stato sviluppato l'aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica. Tale aggiornamento ha riguardato il recepimento del nuovo P.R.G.C. adottato nel 2007 e delle sue varianti parziali già adottate. Contestualmente sono stati recepiti gli aggiornamenti normativi, in particolare il D.P.R. 142/2004, in modo da rendere il Piano di Classificazione Acustica più completo, e soprattutto, più efficace.

L'intero aggiornamento è basato sulla prima stesura del Piano di Classificazione Acustica, vigente ormai da molti anni e che non ha manifestato problematiche da un punto normativo/attuativo. Da questo presupposto si è cercato di contenere il più possibile le modifiche rispetto all'attuale classificazione.

Ulteriori aggiornamenti potranno adeguare lo strumento urbanistico a nuove o variate esigenze del territorio e della popolazione.





Direzione Ambiente

Risanamento Acustico, Elettromagnetico ed Atmosferico carla.contardi@regione.piemonte.it

Data 26/07/2010
Protocollo 28.25.2.../DB10.04

Egr. Sig. **SOFFREDINI Alessandro** Via Circonvallazione 9 10053 - BUSSOLENO (TO)

Oggetto: L. 447/1995 - Attività di tecnico competente in acustica ambientale.

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 462/DB10.04 del 27 luglio 2010 allegata, la domanda da Lei presentata ai sensi dell'art.2, comma 7, della L. 26/10/1995 n. 447 è stata accolta. Detta determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte unitamente al elenco di Tecnici riconosciuti.

Come previsto dall'art. 16, comma 2, della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52, i dati personali utili al fine del Suo reperimento, da Lei forniti in allegato alla domanda (cognome, nome, comune, numero di telefono fisso, numero di cellulare e indirizzo e-mail), saranno inseriti nell'elenco dei tecnici riconosciuti da questa Regione. Le eventuali comunicazioni di aggiornamento di tali dati possono essere comunicate a questa Direzione Ambiente, via Principe Amedeo 17 - 10123 TORINO anche via FAX al numero 011 432 3665.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
(ing. Carla CONTARDI)

referente: Baudino/Semeraro Tel. 011/4324678-2786

Lettera accoglimento domanda tecnico competente in acustica

Via Principe Amedeo, 17 10123 Torino Tel. 011-43.21420 Fax 011-43.23665



Direzione Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione Gestione Rifluti Settore Risanamento acustico ed atmosferico

Prot. n. 8643 /22.4

To, 6 MAG. 2004

RACC. A.R.

Egr. Sig.ra. **SOFFREDINI Gabriella** Via Traforo 74 10053 - BUSSOLENO (TO)

Oggetto: L. 447/1995 - Attività di tecnico competente in acustica ambientale.

Ho il piacere di comunicare che, con determinazione dirigenziale n. 88 del 30/4/2004 (Settore 22.4) allegata in copia fotostatica, la domanda da Lei presentata ai sensi dell'art.2, comma 7, della L. 26/10/1995 n. 447 è stata accolta. Detta determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte unitamente al trentaduesimo elenco di Tecnici riconosciuti.

Come previsto dall'art. 16, comma 2, della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52, i dati personali utili al fine del Suo reperimento, da Lei forniti in allegato alla domanda (cognome, nome, comune, numero di telefono fisso, numero di cellulare e indirizzo e-mail), saranno inseriti nell'elenco dei tecnici riconosciuti da questa Regione. Le eventuali comunicazioni di aggiornamento di tali dati possono essere comunicate a questa Direzione Tutela risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti, via Principe Amedeo 17 - 10123 TORINO anche via FAX al numero 011 432 3961.

Distinti saluti.

DR/cr

ALL.

Il Responsabile del Settore Carla CONTARDI

Via Principe Amedeo 17 10123Torino Tel. 011 4321420 Fax 011 4323961